

# Responsabilità Civile Professionale convenzione SIDO



# Responsabilità Civile Professionale SIDO

## Scheda Riassuntiva

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assicuratore               | Coverys International Insurance Company DAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Broker                     | Marsh S.p.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Contraente                 | S.I.D.O. - SOCIETA' ITALIANA DI ORTODONZIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Assicurato                 | Il socio S.I.D.O. iscritto al relativo Ordine Professionale, che esercita l'attività professionale di Medico Dentista e Odontoiatra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Oggetto dell'Assicurazione | <p>L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare a terzi, fino alla concorrenza del Massimale di garanzia, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a cagione di fatti colposi (lievi o gravi), di errori od omissioni, commessi o accaduti nell'esercizio dell'attività professionale dichiarata.</p> <p>Ferme le esclusioni di polizza, l'Assicuratore risponde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dei Danni cagionati a terzi per fatti colposi, errori od omissioni commessi o accaduti nello svolgimento dell'Attività Esercitata;</li> <li>dei Danni cagionati a terzi in relazione alla proprietà e/o alla conduzione dello studio o dell'ambulatorio, ossia dei locali adibiti all'Attività Esercitata in proprio o in regime di extramoenia e delle relative attrezzature e altri beni mobili ivi esistenti</li> <li>per le azioni di rivalsa esperite dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/06/1984 N° 222</li> </ul> <p>L'Assicurazione è riferita a tutti gli aspetti tipici dell'Attività Esercitata dall'Assicurato in qualità di</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Medico-Dentista ed Odontoiatra che gestisce il proprio studio o ambulatorio da solo o con il concorso di altri medici, oppure di Medico-Dentista Odontoiatra autorizzato all'esercizio dell'attività professionale extramoenia, incluse le funzioni e mansioni ausiliarie o di sostegno all'Attività Esercitata stessa;</li> <li>Giovane Odontoiatra (Medico-Dentista ed Odontoiatra con meno di 38 anni di età e che sia iscritto al relativo Albo/Ordine Professionale da non più di 5 anni), con esclusione della copertura per l'effettuazione di Interventi di Implantologia;</li> </ol> <p>L'Assicurazione è riferita a tutte le mansioni medico-sanitarie demandate all'Assicurato nella sua qualità di dipendente, consulente o collaboratore di una Struttura Sanitaria, ivi inclusa l'attività di intramoenia, anche allargata, nel caso di dipendente pubblico o convenzionato, nei casi di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>azione di responsabilità amministrativa esperita dalla Struttura Sanitaria pubblica nei casi previsti dalla legge, a condizione che per tali Danni egli sia stato dichiarato responsabile, totalmente o parzialmente, per colpa grave con sentenza della Autorità Giudiziaria ordinaria civile e/o della Corte dei Conti;</li> <li>azione di rivalsa esperita dalla Struttura Sanitaria privata, nei casi ed entro i limiti previsti dalla legge;</li> <li>azione di rivalsa esperita dall'Impresa di Assicurazione dalla Struttura Sanitaria pubblica o privata nei casi ed entro i limiti previsti dalla legge, a condizione che per tali Danni egli sia stato dichiarato responsabile, totalmente o parzialmente, per colpa grave con sentenza della Autorità Giudiziaria ordinaria civile e/o della Corte dei Conti.</li> </ol> |
| Forma dell'Assicurazione   | <p>L'assicurazione è prestata nella forma “<b>claims made</b>” ossia copre le Richieste di Risarcimento ricevute per la prima volta all'Assicurato (o, in caso di azione diretta, dall'Assicuratore) durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate all'Assicuratore durante detto periodo, purché siano conseguenza di fatti colposi, errori od omissioni accaduti o commessi successivamente alla Data di Retroattività (illimitata). Terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo dell'Assicuratore e, trascorsi 30 (trenta) giorni dalla fine di tale periodo, nessuna denuncia di Sinistro potrà essere accolta.</p> <p>Sono pertanto <b>ESCLUSI</b> dalla copertura i sinistri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>derivanti da Richieste di Risarcimento pervenute all'Assicurato (o, nel caso di azione diretta, all'Assicuratore) in data successiva a quella della scadenza del Periodo di Assicurazione o del Periodo di Ultrattività (qualora tale garanzia sia stata attivata);</li> <li>derivanti da Richieste di Risarcimento denunciate all'Assicuratore in data successiva a quella di scadenza del Periodo di Assicurazione in corso, salvo la tolleranza di 30 (trenta) giorni;</li> <li>derivanti da Richieste di Risarcimento già pervenute all'Assicurato prima della data di decorrenza del primo Periodo di Assicurazione, indipendentemente dal fatto che siano state denunciate o meno a precedenti assicuratori;</li> <li>derivanti da Richieste di Risarcimento, direttamente o indirettamente, conseguenti a, derivanti da, basate su o attribuibili ad un Atto Illecito commesso prima della Data di Retroattività stabilita nel certificato</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Retroattività              | <b>Illimitata</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Postuma                    | CESSAZIONE DEFINITIVA dell'attività professionale: 10 anni corrispondendo un premio una-tantum pari al 300% del premio corrispondente all'ultima attività svolta;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Responsabilità solidale</b>                 | In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato, la presente Assicurazione copre la responsabilità per l'intero, salvo il diritto di surrogazione dell'Assicuratore nel diritto di regresso dell'Assicurato nei confronti dei condebitori solidali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Massimale</b>                               | € 2.000.000 per sinistro - € 6.000.000 per periodo assicurativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Franchigia attività SENZA implantologia</b> | € 500 in assenza di sinistrosità pregressa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Franchigia attività di implantologia</b>    | € 2.500 in assenza di sinistrosità pregressa<br>E' data facoltà all'Assicurato senza sinistrosità di richiedere la riduzione della franchigia per l'attività di implantologia ad € 500 o € 1.500, con applicazione di sovrappremio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Estensione di garanzia a pagamento</b>      | Previo il pagamento di sovrappremi è possibile richiede l'attivazione delle seguenti estensioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Direttore Sanitario</li> <li>o Consenso Informato</li> <li>o Medicina Estetica</li> <li>o Fallimento implantare</li> <li>o Rimborso Compensi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Variazioni in corso d'anno</b>              | Qualora si verifichi un mutamento dell'attività svolta dall'Assicurato verso un'altra attività a maggiore rischio assicurabile con la presente polizza l'Assicurato, deve darne avviso all'Assicuratore per il tramite del Broker entro 15 giorni, corrispondendo il maggiore premio. Il nuovo rischio si intenderà in copertura dalle ore 24.00 di incasso del maggiore premio dovuto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Richiesta di Risarcimento</b>               | quella che per prima, tra le seguenti evenienze, viene a conoscenza dell'Assicurato (o, nel caso di azione diretta, dell'Assicuratore): <ul style="list-style-type: none"> <li>o la comunicazione scritta con la quale il terzo manifesta all'Assicurato l'intenzione di ritenerlo responsabile di Danni o Perdite Patrimoniali cagionati da fatti colposi, errori od omissioni accaduti, commessi o attribuiti all'Assicurato, oppure gli fa formale Richiesta di Risarcimento di tali Danni o Perdite Patrimoniali come conseguenza dell'Attività Esercitata;</li> <li>o l'azione giudiziaria civile promossa contro l'Assicurato in relazione alle responsabilità previste dall'oggetto di questa assicurazione</li> <li>o la notifica all'Assicurato di un atto con cui, in un Procedimento Penale, un terzo si sia costituito "Parte Civile";</li> <li>o la comunicazione con cui la Struttura Sanitaria pubblica o privata manifesta l'intenzione di ritenere l'Assicurato responsabile per colpa grave;</li> <li>o l'azione di responsabilità amministrativa, di rivalsa o di surroga. In questi casi costituisce Richiesta di Risarcimento anche invito a dedurre da parte del pubblico ministero presso la Corte dei Conti;</li> <li>o la ricezione, da parte dell'Assicurato di una convocazione avanti un organismo di mediazione di cui al D. Lgs 28/2010, di un invito a partecipare ad una procedura di negoziazione assistita o una domanda di arbitrato</li> </ul> |
| <b>Gestione Vertenze e Spese legali</b>        | L'Assicuratore assume, discrezionalmente, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che amministrativa, informando l'Assicurato e designando ove necessario i legali e tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.<br>L'Assicuratore non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per i legali, periti o consulenti che non siano dallo stesso designati o approvati. Sono a carico dell'Assicuratore le spese sostenute, ai minimi della tariffa applicabile, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite addizionale pari ad un quarto del Massimale per Sinistro stabilito nella Scheda di Copertura. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale per Sinistro le spese vengono ripartite tra l'Assicuratore e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Limiti territoriali</b>                     | L'Assicurazione è valida per le Richieste di risarcimento originate da fatti colposi, errori od omissioni accaduti o commessi in <b>qualsiasi Paese del mondo, esclusi gli Stati Uniti d'America, il Canada e i territori sotto la loro giurisdizione</b> . È tuttavia condizione essenziale per l'operatività dell'Assicurazione che le pretese dei danneggiati e le eventuali azioni legali che dovessero derivarne siano fatte valere in Italia. L'Assicuratore pertanto non è obbligato per Richieste di Risarcimento fatte valere, in sede giudiziale, arbitrale o extragiudiziale, in Paesi diversi dall'Italia, salvo che mediante deliberazione di dette sentenze in base alle norme vigenti dello Stato Italiano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Esclusioni</b>                              | Vedasi articolo 2.14 del Set Informativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Durata Polizza</b>                          | Decorrenza variabile (data corrente del giorno in cui si ottiene preventivo on line).<br>Scadenza anniversaria alle ore 24:00 del 30/06 SENZA TACITO RINNOVO.<br>Per le adesioni successive al 30/12 il premio è pari al 50% del premio annuo lordo<br>Per le adesioni successive al 30/04 il premio è pari al 25% del premio annuo lordo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Modalità di denuncia del sinistro</b>       | E' possibile denunciare i sinistri in modalità online accendendo tramite l'area personale - sezione sinistri presente sul sito <a href="http://www.marsh-professionisti.it">www.marsh-professionisti.it</a><br>Per procedere alla denuncia sarà necessario inserire le informazioni relative all'evento allegando in formato digitale la documentazione utile all'istruzione del sinistro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

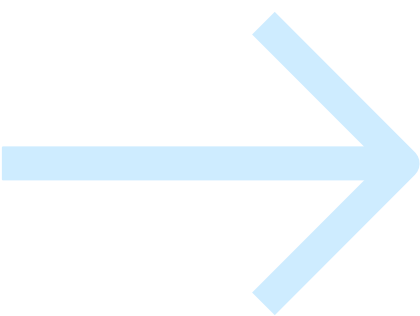
Tabella Premi | Categorie assicurabili e premi annui lordi in assenza di sinistrosità

|                         | CATEGORIE DI ATTIVITA' |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | SENZA IMPLANTOLOGIA    | CON IMPLANTOLOGIA                                                                                                                                                                                                                              |
| Premio Annuo Lordo      | € 620                  | € 1.050                                                                                                                                                                                                                                        |
| Franchigia per sinistro | € 500                  | € 500 su attività senza implantologia<br>€ 2.500 per implantologia (*)<br><br>(*): prevista in assenza di sinistri possibilità di richiedere la riduzione della franchigia su implantologia a € 1.500 o € 500 previo pagamento di sovrappremio |
| CONDIZIONI AGGIUNTIVE   | SOVRAPREMIO            |                                                                                                                                                                                                                                                |
| DIRETTORE SANITARIO     | € 186                  | € 315                                                                                                                                                                                                                                          |
| CONSENSO INFORMATO      | € 62                   | € 105                                                                                                                                                                                                                                          |
| MEDICINA ESTETICA       | € 155                  | € 263                                                                                                                                                                                                                                          |
| FALLIMENTO IMPLANTARE   |                        | € 270                                                                                                                                                                                                                                          |
| RIMBORSO COMPENSI       | € 600                  | € 600                                                                                                                                                                                                                                          |

Tabella Premi | Tariffa riservata AL GIOVANE ODONTOIATRA in assenza di sinistrosità

Giovane Odontoiatra: ovvero il Medico-Dentista ed Odontoiatra con meno di 38 anni di età e che sia iscritto al relativo Albo/Ordine Professionale da non più di 5 anni

|                         | CATEGORIE DI ATTIVITA' |  |
|-------------------------|------------------------|--|
|                         | SENZA IMPLANTOLOGIA    |  |
| Premio Annuo Lordo      | € 295                  |  |
| Franchigia per sinistro | € 500                  |  |
| CONDIZIONI AGGIUNTIVE   | SOVRAPREMIO            |  |
| CONSENSO INFORMATO      | € 30                   |  |
| MEDICINA ESTETICA       | € 74                   |  |
| RIMBORSO COMPENSI       | € 600                  |  |



# Contact us

Per attivare la polizza:

Accedi al sito [www.marsh-professionisti.it/sido](http://www.marsh-professionisti.it/sido)

---

**Per informazioni di natura Tecnico/contrattuale e sull'utilizzo della piattaforma on-line**

**Tel:** +39 02 48538880 (Dal lunedì al venerdì: dalle 09.15 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.45)

**Email:** [sido@marsh.com](mailto:sido@marsh.com)

**Chat online H24** dal sito [www.marsh-professionisti.it](http://www.marsh-professionisti.it)





#### **Marsh Risk**

Marsh Risk è un business di Marsh, (NYSE: MRSH), leader globale nei servizi di gestione del rischio, riassicurazione e ottimizzazione del capitale, e nella consulenza in ambito risorse umane, investimenti e management, al fianco dei clienti in 130 Paesi. Con un fatturato annuo di oltre 27 miliardi di dollari e più di 95.000 colleghi, Marsh aiuta le organizzazioni a costruire la fiducia necessaria per crescere grazie al potere della prospettiva. Per ulteriori informazioni su Marsh Risk, visitate [marsh.com](https://marsh.com), o seguici su [LinkedIn](#) e [X](#).